

Dott. FABIO MONTELEONE

NOTAIO

Via dell'Olmo n.26 - 21018 Sesto Calende

Tel. 0331.962304 - Fax 0331.970640

E-mail: sestocalende@studio-monteleone.it - fmonteleone@notariato.it

Repertorio n. 9026

Raccolta n. 7269

Verbale di assemblea di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, nel mese di ottobre il giorno ventisette.

27 ottobre 2020

Alle ore diciassette e minuti venticinque.

In Sesto Calende, nel mio studio in via dell'Olmo n. 26.

Avanti a me dottor Fabio Monteleone, Notaio residente in Sesto Calende ed iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

E' comparsa la signora:

- FALASCA MARIA, nata a Carovilli il giorno 6 luglio 1953, domiciliata e residente a Sesto Calende in via Alla Piana n. 56, codice fiscale: FLS MRA 53L46 B810N; di cittadinanza italiana; della cui identità personale io Notaio sono certo. La signora FALASCA MARIA mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappresentante della associazione denominata

"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA",

o in forma abbreviata "CAV DI SESTO CALENDE", con sede a Sesto Calende in via Liutardo dei Conti n. 5, iscritta presso il Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia al n. VA-341, codice fiscale: 91007680126; e mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea dell'associazione suddetta, che dichiara essere qui riunita, in questo giorno, luogo ed ora, a seguito di formale convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- adozione di un nuovo statuto sociale in conformità alla normativa vigente.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti ed ai sensi dello statuto, la richiedente signora FALASCA MARIA, la quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea regolarmente convocata in unica convocazione, ai sensi dello Statuto, in questo luogo, giorno ed ora, mediante comunicazione agli associati nei termini e con le modalità previste dallo Statuto vigente, ed a tal fine constata e fa constatare:

- esservi la presenza, in proprio e per delega, di n. 8 (otto) associati sugli attuali 11 (undici) associati dell'Associazione, come da elenco che verrà conservato agli atti dall'Associazione medesima;

- sono presenti per l'Organo amministrativo il Presidente FALASCA MARIA, odierna comparsa, e i Consiglieri COLETTI CARLUCCIO e CONSIGLIA RIA, audio collegati, costituenti

Registrato a Varese
il 02/11/2020
al n. 28802
serie IT

l'intero Consiglio Direttivo;

- pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'assemblea, a seguito di formale convocazione ai sensi dell'art. 15 (quindici) del vigente statuto, è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi nessuno alla trattazione degli stessi argomenti.

La signora FALASCA MARIA, verificata quindi la regolarità della costituzione, dopo avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza.

Il Presidente, quindi, relativamente a quanto previsto all'ordine del giorno, illustra brevemente le modifiche in corso in materia di Enti del Terzo Settore, in seguito alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, rendendosi necessaria l'adozione di un testo di statuto aderente alla normativa vigente e dovendosi inoltre procedere all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In adempimento a quanto stabilito dal secondo comma del l'art. 101 del Codice del Terzo Settore, l'associazione, è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente espone brevemente le agevolazioni previste dalla normativa, proponendo l'iscrizione dell'associazione nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato dell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena sarà reso operativo.

Il Presidente quindi illustra analiticamente gli articoli dell'approvando statuto, già ampiamente sottoposto all'attenzione degli associati, soffermandosi sulle principali innovazioni in materia di Terzo Settore.

A tal fine propone di adeguare lo statuto dell'associazione alla nuova normativa, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 101 del D.lgs. n. 117/2017, precisandosi che la sua efficacia sarà condizionata all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potendosi peraltro già in sede deliberativa inserire nella propria denominazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS", fermo restando che l'utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come precisato nella Massima n. 1 (uno) della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano.

A seguito dell'approvazione dello Statuto a far data dal termine di efficacia sopra precisato, l'Associazione assumerà la denominazione "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI SESTO CALENDE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL

TERZO SETTORE" o in breve "CAV DI SESTO CALENDE - ODV".

Quindi si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata ed accerta che all'unanimità l'assemblea delibera come segue:

- 1) di approvare il nuovo statuto associativo, contenente tra l'altro le norme relative al funzionamento dell'associazione, ivi comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, statuto che, previa lettura da me datane all'assemblea, viene dalla stessa approvato e quindi si allega al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante ed essenziale;
 - 2) di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato;
 - 3) di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta, anche apportandovi le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie al fine di consentirne gli adempimenti di Legge.
- Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Le spese e le imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Del presente atto e di quanto allegato io Notaio ho dato lettura in assemblea alla comparente, che lo ha approvato.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio a mano; sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquantacinque. Consta di due fogli per sei pagine scritte sino qui.

Firmato: FALASCA MARIA - FABIO MONTELEONE (l.s.)

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ODV"

ARTICOLO 1

Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata -
Ambito territoriale

E costituita l'associazione denominata:
"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" di Sesto Calende -
Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o,
in breve, "CAV di Sesto Calende - ODV", da qui in avanti
nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo
al "Movimento per la Vita Italiano - Federazione dei
Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita
d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono
regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto
Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e
successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal
Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Sesto
Calende Via Liutardo dei Conti n.5, potrà istituire, su
delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative
altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non
comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito
territoriale della Provincia di Varese.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3) per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo
prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle
persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro
dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei
limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa
svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività, che non devono essere associati, non può
essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e
alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.
Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo
forfetario. Ogni associato che presta attività di
volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,

nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). - L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale. =====

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie. =====

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

ARTICOLO 3 =====

Scopo - Finalità - Attività =====

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia. =====

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi. =====

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana. =====

L'Associazione si propone inoltre di: =====

-attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali

volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo; ==

- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini; =====
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri; =====
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante; =====
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto; =====
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale. =====

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017: =====

interventi e servizi sociali (ai sensi del co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza - psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura; - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post-natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo; =====

prestazioni socio sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio

2001 e successive modificazioni);

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio; educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento; formazione universitaria e post-universitaria e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;

promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà avvalersi anche: dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;

delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;

della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita Umana, operanti nel territorio nazionale;

degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso

la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico. =====

ARTICOLO 4 =====

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano =====

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano - MPVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita", "Movit", o con altri simili nomi, la funzione di unico Garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune. =====

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli. =====

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale. =====

L' Associazione: =====

regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico; =====

risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte; =

tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MPVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale; =====

versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale; =====

aderisce alla Federazione regionale competente per territorio; =====

fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute; =====

per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà; =====

qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri. =====

ARTICOLO 5 =====

Ammissione degli associati =====

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge. =====

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo. =====

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. =====

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. =====

Possano essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

ARTICOLO 6 =====

Obblighi e diritti degli associati =====

Gli associati sono tenuti: =====

ad osservare il presente Statuto; =====

a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi; =====

ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana; =====

a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea; =====

ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione. ===

Gli associati hanno il diritto di: =====

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; =====

essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; =====

frequentare i locali dell'Associazione; =====

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; =====

concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare; =====

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e

documentate; =====
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
prendere visione dei bilanci e consultare i libri
associativi. =====

ARTICOLO 7 =====

Scioglimento del rapporto associativo =====

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: ==
morte o estinzione in caso di ente; =====

recesso; =====
decadenza, per mancato pagamento della quota associativa; ==
esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari
agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o
comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione. =
Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con
comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la
quota per l'anno in corso. =====

Il mancato pagamento della quota associativa entro la
scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza
dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni
dall'invito a sanare la morosità. =====

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con
provvedimento motivato e comunicato per iscritto
all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni
ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta
degli associati nella prima seduta ordinaria utile. =====
La perdita della qualità di associato ha effetto
dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto
alla restituzione di quote o contributi supplementari
eventualmente versati. =====

ARTICOLO 8 =====

Organi associativi =====

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio
direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di
Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di
revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga
opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga. ===
Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito
il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e
strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. =====

ARTICOLO 9 =====

Assemblea =====

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. =====
Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una
volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio
ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga
necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante
comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica
ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) contenente
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della

Manuela



Carli

prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima. =====
La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. =====
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: =====
in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega; =====
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. ==
Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe. =====
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare: =====
determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione; =====
nomina e revoca il Presidente e i Membri del Consiglio direttivo; =====
nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo; =====
approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi previsti dagli articoli 13-14 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017; =====
approva eventuali Regolamenti; =====
provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato; =====
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. =====
Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita: -
- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto; =====
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. =====
Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto

favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

E' convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017)

Mani S. Lanza



Mani S. Lanza

nonché delle scritture contabili e dei libri sociali, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri; ~~=====~~ delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa; ~~=====~~ delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati; ~~=====~~ compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea; ~~=====~~ organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa. ~~=====~~

ARTICOLO 11

Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere. ~~=====~~

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. ~~=====~~ In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva. ~~=====~~

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. ~~=====~~

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali. ~~=====~~

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti. ~~=====~~

ARTICOLO 12

Organo di controllo ~~=====~~

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per

diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi. =====

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente. =====

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 13 =====

Esercizio sociale =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017). =====

ARTICOLO 14 =====

Libri associativi =====

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: =====

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo; =====

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; =====

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo. =

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi. =====

ARTICOLO 15 =====

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo =

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge. =====

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o

ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea,
che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. =====

ARTICOLO 16 =====

Rinvio =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle
deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme
giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo
3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e
successive modificazioni e al Codice Civile. =====

Monica Falasce

[Handwritten signature]

